



UNIONCAMERE



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

CONVENZIONE TRA UNIONCAMERE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (CNDCEC)

L'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito denominata UNIONCAMERE), con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21 – Codice Fiscale 01484460587 - rappresentata dal Presidente, ing. ANDREA PRETE, domiciliato per la carica presso la sede di Unioncamere;

E

il CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - (di seguito denominato “CNDCEC” o, congiuntamente, “le Parti”) con sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, Codice Fiscale 09758941000 - rappresentata dal Presidente, prof. dott. Elbano de Nuccio

PREMESSO CHE

- a) Unioncamere, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 580/93 e s.m.i. è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, che cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche.
- b) ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è istituito presso le Camere di Commercio l'Ufficio del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 cod. civ.;
- c) l'articolo 59 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale “ente pubblico non economico”;
- d) l'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, prevede, tra l'altro, che il CNDCEC rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli

- Albi, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e di attestazione della qualificazione professionale;
- e) l'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, prevede che “l'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”;
 - f) l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 240 ha previsto che gli iscritti all'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e appositamente incaricati dai legali rappresentanti delle società, possano chiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l'intervento del notaio, a condizione che il professionista attesti la conformità agli originali dei documenti da produrre;
 - g) l'articolo 36 della legge 6 agosto 2008 n. 139 ha modificato l'articolo 2470 c.c. nel senso di prevedere per gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di chiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di cessione di quote di società a responsabilità limitata firmato digitalmente dalle parti;
 - h) l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., individua tra le categorie di soggetti obbligati ai quali si applicano le disposizioni del medesimo decreto “*i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro*”;
 - i) l'articolo 21, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce l'accesso da parte dei soggetti obbligati alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti nonché di istituti giuridici affini comunicate nelle sezioni del Registro delle imprese, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - j) l'articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022, n. 55 prevede che l'accesso, da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, alla sezione autonoma e sezione speciale del Registro delle imprese avvenga previa richiesta di accreditamento presentata alla Camera di commercio territorialmente competente e che i soggetti obbligati accreditati comunichino le modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione;
 - k) l'articolo 6, comma 5, del citato Decreto 11 marzo 2022, n. 55 stabilisce che “*i soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela*”;
 - l) il medesimo articolo al comma 6 prevede, altresì, che le richieste di accreditamento, le comunicazioni di conferma, modifica, cessazione dello status di soggetto obbligato e le segnalazioni di cui al comma 5, siano rese alla Camera di commercio competente mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
 - m) per consentire lo svolgimento dei controlli sulle autodichiarazioni di cui all'art. 6, comma 9, del Decreto 11 marzo 2022, n. 55, è previsto che “*le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e gli*

organismi interessati forniscono, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni";

- n) l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dispone che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
- o) l'articolo 43, commi 1 e 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", prevede che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato" e che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";
- p) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., reca il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");
- q) il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento");

CONSIDERATO CHE

- r) le Parti sono impegnate nell'individuazione di procedure atte ad agevolare gli adempimenti a cura degli iscritti agli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e la realizzazione di concrete forme di cooperazione, come già era stato affermato nel Protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti il 16 novembre 2010;

convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto

- 1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente:
 - a) al servizio descritto all'Allegato 1 di acquisizione da parte di UNIONCAMERE, in rappresentanza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

delle informazioni relative agli iscritti nell'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che consenta alle Camere di commercio di poter avere certezza in ordine all'effettiva iscrizione del dottore commercialista, che presenta una domanda di iscrizione o di deposito al Registro delle imprese, o comunque stia assolvendo agli adempimenti previsti dalle norme in premessa, all'ordine professionale di appartenenza.

2. Il servizio indicato al comma 1, lettera *a*) è reso disponibile dal CNDCEC nelle modalità illustrate nell'Allegato 1.

Art. 2

Finalità

1. UNIONCAMERE si avvale del servizio indicato all'articolo 1 per consentire alle Camere di Commercio di verificare lo stato dell'iscrizione all'albo del professionista che presenta una domanda di iscrizione o di deposito al Registro delle imprese, o comunque stia assolvendo agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 3

Sviluppo della collaborazione

2. Le Parti si impegnano a valutare la possibilità di ampliare con successivi accordi le forme di collaborazione, con particolare riferimento agli scambi informativi, più idonee al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 4

Figure di riferimento della convenzione

1. Le Parti individuano:
 - a) quale Responsabile della convenzione, ai fini della gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti:
 - per UNIONCAMERE, Alessandra Procesi;
 - per il CNDCEC, dr.ssa Gabriella Viggiano;
 - b) quale Referente tecnico, ai fini dell'attivazione e della successiva gestione operativa del servizio:
 - per INFOCAMERE, Alexander Balest;
 - per il CNDCEC, dr.ssa Susanna Ciriello.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici del professionista ricavabili dal codice fiscale inserito a sistema e dati professionali. Sono inoltre trattati i dati personali

relativi al nome e cognome dei sottoscrittori della convenzione e delle figure di riferimento della convenzione medesima, come individuate nel precedente articolo 4.

2. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione sarà effettuato da UNIONCAMERE e dal CNDCEC in qualità di autonomi Titolari, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 5 del Regolamento.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai dati trattati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
7. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della convenzione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge. Le Parti possono rivolgersi all'altra per far valere i propri diritti, così come previsto all'art. 15 e ss. del Regolamento.
8. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
9. UNIONCAMERE, per la gestione e l'esecuzione della convenzione, dichiara di avvalersi di INFOCAMERE S.C.p.A., la società in house delle Camere di Commercio, con sede in Roma, che è stata designata dalle Camere di Commercio quale Responsabile dei trattamenti effettuati in esecuzione del Regolamento Consortile, ai sensi dell'art. 28 del GDPR..
10. I dati di contatto dei Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - per UNIONCAMERE: rdp-privacyunioncamere@legalmail.it;
 - per il CNDCEC: dpocndcec@commercialisti.it.

Art. 6 **Modifiche**

1. Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da

tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.

Art. 7

Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

Art. 8

Allegati

1. La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione. In particolare, gli allegati riguardano:
 - Allegato 1: Descrizione dei Servizi di scambio informazioni tra UNIONCAMERE e Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti

Art. 9

Durata

1. La Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Art. 10

Limitazione alla disponibilità dei servizi

1. Le Parti hanno il diritto di effettuare ogni tipo di manutenzione sui rispettivi sistemi informatici, ma si impegnano sin da ora a comunicare tramite i propri referenti tecnici, con congruo anticipo, salvo casi di forza maggiore, gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria che comportino una interruzione del servizio.
2. A reciproco beneficio le Parti precisano che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono effettuati, salvo caso di forza maggiore, nelle seguenti fasce orarie:
 - a. dal lunedì al sabato dalle 00,00 alle 08,00 e dalle 21,00 alle 24,00;
 - b. i giorni festivi dalle 00,00 alle 24,00.

IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE

Andrea Prete

IL PRESIDENTE DEL CNDCEC

Elbano de Nuccio